



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

DIREZIONE GENERALE
UFFICIO REGOLAMENTI E RAPPORTI ISTITUZIONALI E/C

OGGETTO: Regolamento progressioni verticali del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università del Salento: emanazione

IL RETTORE

- VISTO** il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 ed in particolare l'art. 52, comma 1 bis;
- VISTO** il CCNL del personale del comparto Istruzione e ricerca Periodo 2019-2021, sottoscritto in data 18.01.2024 ed entrato in vigore il 2 maggio c.a.;
- VISTA** la bozza di Regolamento redatta dal Gruppo di Lavoro;
- VISTA** la nota prot. n. 147654 del 09.09.2022 con la quale la bozza di Regolamento è stata trasmessa per la dovuta informazione alle Organizzazioni sindacali;
- VISTA** la nota prot. n. 1611 dell'8 gennaio 2024 di trasmissione all'Ufficio Regolamenti e Rapporti Istituzionali della bozza di Regolamento licenziata nella seduta di contrattazione del 22.12.2023
- PRESO ATTO** del parere della Commissione Mista Statuto e Regolamenti nella seduta dell'11.03.2024
- VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 80 del 02.05.2024 con la quale è stato emendato l'art. 3, comma 2 del Regolamento approvato in data 22.12.2023 adeguandolo a quanto previsto dal nuovo CCNL che è entrato in vigore il 2 maggio c.a.;
- VISTO** l'articolo 30 dello Statuto;

DECRETA

Art. 1 Emanare il "Regolamento progressioni verticali del personale tecnico, amministrativo e bibliotecario dell'Università del Salento".

Art. 2 Il Regolamento di cui all'art.1 entrerà in vigore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.

Il presente decreto sarà portato in comunicazione alle prossime sedute del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico.

IL RETTORE
(Prof. Fabio Pollice)

Alla comunicazione SA e Cda
Ai Dipartimenti
Alle Ripartizioni dell'Amministrazione centrale
All'Ufficio Comunicazione e URP
All'Ufficio Documentazione e Archivi



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI
DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO
DELL'UNIVERSITA' DEL SALENTO**

Approvazione del Consiglio di Amministrazione del 02.05.2024 con delibera n. 80

INDICE

ART. 1 - FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - ATTIVAZIONE DELLE PROCEDURE

ART. 3 - REQUISITI DI AMMISSIONE ALLE SELEZIONI

ART. 4 - BANDO DI SELEZIONE

ART. 5 - COMMISSIONI ESAMINATRICI

ART. 6 - CRITERI DI VALUTAZIONE

ART. 7 - PUNTEGGIO

ART. 8 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLA PROCEDURA

ART. 9 - VALUTAZIONE TITOLI

ART. 10 - VALUTAZIONE COLLOQUIO

ART. 11 - APPROVAZIONE DEGLI ATTI E ASSUNZIONE DEI VINCITORI

ART. 12 - NORMA FINALE E DI RINVIO

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 14 - ENTRATA IN VIGORE



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE PROGRESSIONI VERTICALI
DEL PERSONALE TECNICO, AMMINISTRATIVO E BIBLIOTECARIO
DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO**

Art. 1 Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per la progressione tra le categorie, riservate al personale tecnico amministrativo e bibliotecario assunto a tempo indeterminato presso l'Università del Salento, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e delle disposizioni contenute nel vigente C.C.N.L. del personale del Comparto Istruzione e Ricerca.

Le progressioni fra le categorie avvengono tramite procedura comparativa basata:

- sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio,
- sull'assenza di provvedimenti disciplinari,
- sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria dall'esterno,
- sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.

2. Le procedure di cui al presente regolamento mirano a riconoscere e a valorizzare le competenze professionali sviluppate e l'esperienza acquisita dai dipendenti nonché le capacità acquisite, necessarie per svolgere le attività della categoria professionale superiore, in relazione alle specifiche esigenze dell'Amministrazione di più ampia funzionalità dei servizi.

3. Le procedure si svolgono con modalità che garantiscano il rispetto dei principi di pari opportunità, di imparzialità, trasparenza, efficacia ed efficienza, nonché di quanto previsto dall'art. 35 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'osservanza della normativa legislativa e contrattuale vigente e dei vincoli di bilancio.

4. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento saranno attivate per il 50% delle posizioni disponibili. La percentuale del 50% può essere ridotta in presenza di categorie con dotazione inferiore a 50 unità di personale in servizio.

Art. 2 Attivazione delle procedure

1. Nell'ambito della programmazione triennale e del piano annuale del fabbisogno di personale tecnico amministrativo, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, tenuto conto delle professionalità esistenti, approva la proposta di reclutamento mediante attivazione di procedure comparative per la progressione tra le categorie.

2. Le procedure comparative di cui al presente Regolamento sono indette con bando emanato dal Direttore Generale.

Art. 3 Requisiti di ammissione alle selezioni

1. Le procedure comparative per la progressione tra le categorie, ai sensi dell'art. 52, comma 1 bis) del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono riservate al personale:

- in servizio a tempo indeterminato presso l'Università del Salento nella stessa area professionale bandita alla data di scadenza del bando;
- in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni nella categoria immediatamente inferiore a quella bandita alla data di scadenza del bando;
- che non abbia subito sentenze irrevocabili di condanna per reati contro la pubblica amministrazione o sentenze irrevocabili di condanna incompatibili con lo status di pubblico dipendente;
- in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, fatte salve diverse previsioni



contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro;

- che non abbia subito, negli ultimi due anni, l'irrogazione di una delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 12, comma 1, lettere da c) a g), del C.C.N.L. di comparto 2016 – 2018;
- che abbia conseguito una valutazione annuale positiva negli ultimi tre anni di servizio, ai sensi del sistema di misurazione e valutazione della performance dell'Ateneo.

2. I titoli di studio richiesti per l'accesso alle diverse categorie sono i seguenti:

- cat. C: diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- cat. D: diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/99, diploma di laurea di durata triennale oppure diploma di laurea specialistica o magistrale, anche a ciclo unico;
- cat. EP: diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento previgente al D.M. n. 509/99, oppure diploma di laurea specialistica o magistrale, anche a ciclo unico, nonché abilitazione professionale ovvero particolare qualificazione professionale.

Per particolare qualificazione professionale si intende alternativamente:

- 1) il possesso del diploma di scuola di specializzazione universitaria o del titolo di dottore di ricerca;
- 2) il conseguimento di master universitari di primo o di secondo livello;
- 3) esperienza lavorativa specifica in ambito universitario attinente al ruolo richiesto di durata almeno annuale con incarichi di responsabilità e di coordinamento.

3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando per la presentazione della domanda di partecipazione e per tutto il tempo di espletamento della procedura.

4. I candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione può disporre l'esclusione del/della candidato/a per difetto dei requisiti prescritti in ogni fase del procedimento, con disposizione del Direttore Generale motivata e notificata all'interessato secondo quanto prescritto dal bando.

Art. 4 Bando di selezione

1. Il bando è pubblicato all'Albo on-line e sul sito web di Ateneo per 20 gg e indica:

- a) la categoria, l'area contrattuale, le relative unità organizzative e il numero dei posti disponibili;
- b) l'ambito da selezionare individuato tra:
 - amministrativo e amministrativo/ricerca,
 - amministrativo/didattico,
 - tecnico,
 - informatico,
 - scientifico/tecnologico,
 - biblioteche,
 - sanitario;

Il bando riporterà, inoltre, le unità organizzative che rientrano nell'ambito oggetto del bando medesimo.

Il personale appartenente alle attuali aree "amministrativa" e "amministrativa-gestionale" può concorrere per i posti degli ambiti "amministrativo e amministrativo/ricerca" e "amministrativo/didattico".

Il personale appartenente alle attuali aree "servizi generali e tecnici" e "tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati" può concorrere per i posti degli ambiti "tecnico", "informatico" e "scientifico/tecnologico".

Il personale appartenente all'attuale area delle "biblioteche" può concorrere per i posti dell'ambito "biblioteche".

Il personale appartenente all'attuale area "socio-sanitaria" può concorrere per i posti dell'ambito "sanitario".

Per le posizioni di categoria EP dell'area amministrativa-gestionale da bandire presso i Centri di gestione autonoma, gli ambiti "amministrativo e amministrativo/ricerca" e "amministrativo/didattico" sono da intendersi unici.

- c) i requisiti soggettivi, generali e specifici, richiesti per l'ammissione;
- d) la modalità e il termine di presentazione delle domande;
- e) le modalità di individuazione e nomina della Commissione esaminatrice;



- f) le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio e il numero massimo di candidati da ammettere al colloquio;
- g) le modalità di notifica delle comunicazioni ai candidati;
- h) i motivi di esclusione, che potrà essere effettuata, in ogni fase del procedimento, con provvedimento motivato e notificato all'interessato secondo quanto prescritto dal bando;
- i) le indicazioni sul rispetto della vigente normativa in materia di pari opportunità e le informazioni in materia di trattamento dei dati personali;
- j) il responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- l) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.

Art. 5 Commissioni esaminatrici

1. Per ciascuna procedura comparativa è nominata una apposita Commissione esaminatrice. Ciascuna Commissione esaminatrice è nominata con Decreto del Direttore Generale ed è composta da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti secondo criteri di competenza, di trasparenza e di imparzialità tra docenti, dirigenti, e funzionari/e dell'Università del Salento, più un/a Segretario/a. I/Le componenti scelti/e tra i/le funzionari/e devono essere inquadrati/e in una categoria almeno pari a quella del posto messo a bando, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 35, 35-bis e 53 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 in tema di incompatibilità e pari opportunità.
2. Le funzioni di segretario/a delle commissioni valutatrici sono svolte da un/una dipendente di categoria non inferiore alla C.
3. Tutti i/le componenti della Commissione valutatrice non dovranno trovarsi nelle situazioni di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e dovranno sottoscrivere la dichiarazione prevista dalla Delibera ANAC n. 209 del 1 marzo 2017. Non possono far parte della commissione valutatrice, neanche con compiti di segretario/a, ai sensi dell'art. 35 comma 1, lett. e) del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, coloro che ricoprono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni od organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali, né, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. a) del medesimo decreto legislativo, coloro che sono stati condannati anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del Titolo II del Libro II del codice penale.
4. Il provvedimento di nomina della Commissione esaminatrice è pubblicato all'Albo on-line e sul sito web di Ateneo.

Art. 6 Criteri di valutazione

1. Le progressioni avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti.
2. Per l'accesso alla categoria C/D/EP si procederà:
 - alla valutazione dei titoli;
 - a un colloquio volto alla verifica della congruenza delle competenze professionali acquisite e del grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro, trasversali rispetto alle attività da svolgere nella categoria e nei posti da ricoprire.

Art. 7 Punteggio

1. Il bando di selezione per l'accesso alla categoria C/D/EP deve prevedere l'attribuzione dei seguenti punteggi:
 - per i titoli: massimo 50/75 punti;
 - per il colloquio: massimo 25/75 punti.
2. Accedono al colloquio un numero di candidati pari al decuplo, in ordine decrescente, dei posti messi a bando sulla base del più alto punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. A parità di punteggio



venono ammessi anche gli *ex aequo*.

3. Il punteggio complessivo per l'accesso alla categoria superiore è dato dalla somma dei punteggi conseguiti, rispettivamente, nella valutazione dei titoli e nel colloquio.

Art. 8 Modalità di espletamento della procedura

1. La procedura si svolge mediante valutazione dei titoli e del colloquio di ciascun/a candidato/a, sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione nel corso della prima riunione, in relazione all'ambito messo a bando.

2. La Commissione esaminatrice, decorsi 30 giorni dalla data del decreto direttoriale di nomina, in assenza di ricusazioni, si riunisce in prima seduta.

3. Con riferimento ai titoli, saranno valutati:

- l'esperienza di servizio,
- la valutazione della performance conseguita negli ultimi 3 anni,
- la formazione certificata,
- i titoli culturali e professionali,
- numero e tipologia di incarichi.

4. È onere del/della candidato/a produrre una autocertificazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dei titoli che intende presentare ai fini della valutazione di merito ed un elenco degli stessi.

5. La data, l'ora e il luogo di svolgimento del colloquio potrà essere previsto direttamente dal bando ovvero pubblicato sul sito web di Ateneo, con preavviso di almeno 20 giorni. Detta pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge per i partecipanti.

6. Al termine della procedura comparativa la Commissione forma una graduatoria di merito secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. I vincitori saranno individuati in relazione al numero dei posti disponibili, secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo finale.

Art. 9 Valutazione titoli

1. Il punteggio riservato alla valutazione dei titoli, pari a massimo 50 punti, è così ripartito:

1.1 - massimo punti 20 per l'esperienza di servizio:

a) fino ad un massimo di 10 punti così ripartiti:

- punti 1 per ogni anno di servizio a tempo indeterminato o tempo determinato prestato nella categoria immediatamente inferiore, nello stesso ambito e nella stessa area professionale oggetto del bando;
- punti 0,6 per ogni anno di servizio a tempo indeterminato o a tempo determinato prestato nella categoria immediatamente inferiore, nello stesso ambito ma diversa area professionale ovvero nella stessa area professionale ma in un diverso ambito;
- punti 0,3 per ogni anno di servizio a tempo indeterminato o determinato prestato presso altra Amministrazione Pubblica non universitaria oppure per il servizio a tempo indeterminato o determinato prestato in Amministrazioni universitarie in una categoria ulteriormente inferiore rispetto a quella attuale, ma della stessa area professionale oggetto del bando;
- Limitatamente ai posti di categoria EP dell'area amministrativa-gestionale messi a bando nei Centri di gestione autonoma, al servizio prestato a tempo indeterminato o a tempo determinato dal candidato nell'ambito amministrativo/ricerca o nell'ambito amministrativo/didattica è assegnato 1 punto per ogni anno di servizio prestato nella categoria immediatamente inferiore.

b) per un massimo di 10 punti, e fino ad 1 punto per ogni anno, attribuiti dalla Commissione esaminatrice sulla base di una dichiarazione, controfirmata dal Responsabile di struttura, presentata dal dipendente, proporzionalmente all'ampiezza delle attività svolte nelle Unità Organizzative di appartenenza rispetto alle attività che si svolgono nelle Unità Organizzative oggetto del bando.



1.2 – massimo punti 5 per valutazione della performance conseguita negli ultimi 3 anni:

- a) fino ad un massimo di 5 punti (1,67 per anno, per punteggio conseguito tra 90 e 100);
- b) fino ad un massimo di 3 punti (1 per anno, per punteggio conseguito tra 80 e 89);
- c) fino ad un massimo di 1 punto (0,34 per anno, per punteggio conseguito tra 51 e 79).

1.3 – massimo 5 punti per formazione certificata conseguita negli ultimi 10 anni:

- a) punti 0,5 per ogni CFP derivante dalla frequenza di corsi di formazione.

1.4 - massimo 10 punti per titoli culturali e professionali:

- a) punti 2 per il conseguimento del titolo di studio di livello superiore rispetto a quello richiesto quale requisito di ammissione alla procedura comparativa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del presente regolamento;
- b) punti 2,5 per il conseguimento del dottorato di ricerca, ove non già presentato quale requisito di ammissione alla procedura comparativa per il passaggio alla categoria EP;
- c) punti 2,5 per il conseguimento del titolo di specializzazione universitaria, ove non già presentato quale requisito di ammissione alla procedura comparativa per il passaggio alla categoria EP;
- d) massimo punti 3 per il conseguimento del titolo di master universitario (1,5 punti per ogni Master), ove non già presentato quale requisito di ammissione alla procedura comparativa per il passaggio alla categoria EP;
- e) punti 3 per l'abilitazione professionale all'esercizio della libera professione, ove non già presentata quale requisito di ammissione alla procedura comparativa per il passaggio alla categoria EP;
- f) massimo punti 2 per idoneità in concorsi pubblici per le categorie superiori a quella posseduta (punti 1 per ogni idoneità) se conseguita negli ultimi 5 anni;
- g) massimo punti 1 per pubblicazioni scientifiche con codice ISBN/ISSN/DOI (punti 0,50 per ogni pubblicazione e punti 0,20 per ogni collaborazione in pubblicazione) se edita negli ultimi 5 anni, purché pertinenti il posto messo a bando.

1.5 massimo 10 punti per numero e tipologia di incarichi:

- a) 1,5 punti per anno o frazione superiore a sei mesi per incarico di titolare di Posizione Organizzativa di Capo Ufficio o equivalente;
- b) 1 punto per anno o frazione superiore a sei mesi per incarico di titolare di Posizione Organizzativa di Capo Servizio o equivalente;
- c) 1,5 punti per anno o frazione superiore a sei mesi per incarico di mansioni superiori;
- d) 0,5 punti per anno o frazione superiore a sei mesi per incarico di funzione specialistica;
- e) 1 punto per anno o frazione superiore a sei mesi per incarico di titolare di Posizione Organizzativa *ad interim*;

Tutti gli incarichi di cui alle lettere da a) ad e) devono essere stati attribuiti con decreto del Direttore Generale.

Laddove non diversamente stabilito, il limite temporale, cui possono essere riferiti i titoli da valutare, non può essere superiore a 20 anni dalla data di emanazione del bando. Sono, invece, valutabili senza alcuna limitazione temporale i titoli di cui al punto 1.4.

Art. 10 Valutazione colloquio

1. Il punteggio riservato alla valutazione del colloquio, pari a massimo 25 punti, è assegnato dalla Commissione esaminatrice in relazione alla congruenza delle competenze professionali acquisite e del grado di autonomia nell'esecuzione del lavoro, trasversali rispetto alle attività da svolgere nella categoria e nei posti da ricoprire.

Art. 11 Approvazione degli atti e assunzione dei vincitori

1. Accertata la regolarità dei lavori svolti dalla Commissione, da parte del Responsabile del Procedimento, la graduatoria degli idonei, contenente l'elenco dei vincitori in relazione al numero dei posti disponibili, è approvata con Decreto del Direttore Generale.
2. In caso di parità di merito è preferito il/la candidato/a con maggiore anzianità di servizio nella categoria immediatamente inferiore a quella posta a selezione. In caso di ulteriore parità, è preferito il/la candidato/a



con minore età anagrafica.

3. Il provvedimento è pubblicato sull'Albo on-line e sul sito web di Ateneo. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

4. La graduatoria può essere utilizzata solo in caso di mancata presa di servizio dei vincitori della selezione ovvero nel caso di cessazione dall'impiego nei successivi tre mesi.

5. I vincitori sono chiamati a sottoscrivere il nuovo contratto individuale di lavoro con inquadramento nella categoria immediatamente superiore. Il personale inquadrato nella categoria superiore non è sottoposto al periodo di prova.

6. I vincitori delle selezioni non possono essere trasferiti durante i primi 2 anni di servizio.

Articolo 12 Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti.

2. Successivamente all'entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale di cui al CCNL del comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2019-2021, la attuale classificazione del personale in “categorie” ed “aree professionali” deve intendersi riferita alle “aree” ed ai corrispondenti “settori professionali”.

Art. 13 Disposizioni Transitorie

1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale, indicata all'art. 92 (*Norme di prima applicazione*) del CCNL del comparto Istruzione e Ricerca – Triennio 2019-2021, saranno bandite, sulla base delle disposizioni di cui al presente Regolamento, solo le procedure comparative per la copertura dei posti di categoria D ed EP già previsti nel “Piano di utilizzo dei Punti Organico destinati al personale tecnico-amministrativo” per gli anni 2022 e 2023.

2. Successivamente alla entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale di cui al CCNL 2019-2021 (in via di sottoscrizione), saranno avviate le procedure di progressione verticale speciale e transitorie ivi disciplinate all'articolo 92, comma 5, utilizzando, a tal fine, le risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito web di Ateneo.